

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 12.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2006, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)» Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 2006, n. 4.

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 marzo 2006, n. 12.

Regolamento sul servizio idropotabile Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 marzo 2006, n. 13.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2006, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2006, n. 0124/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997». Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2006, n. 0140/Pres.

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, art. 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2006, n. 0146/Pres.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Approvazione Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 9.

Disposizioni integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 recante: Testo unico in attuazione dell'art. 10 dello Statuto regionale Pag. 17**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 7.

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 8.

Contributo all'istituto telethon di genetica e medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 9.

Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 10.

Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Campania Pag. 22

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 12.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 24 del 13 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione ed altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti nei quali è parte l'amministrazione regionale.

Art. 2.

F u n z i o n i

1. L'ufficiale rogante della Regione:

a) riceve, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di notariato, in quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per i quali occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del repertorio di cui all'art. 3;

b) può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Regione;

c) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

d) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali responsabili, ai fini dell'individuazione della procedura più idonea di scelta del contraente;

e) fornisce consulenza, ove richiesta, al presidente di gara e alle commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara;

f) assiste i dirigenti regionali responsabili nell'effettuazione dei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione del contratto;

g) accerta l'osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni ad essa connesse e spettanti, sulla base delle leggi vigenti, all'amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi gli adempimenti, di cui alla lettera *f)*, spettanti ai dirigenti regionali responsabili dei singoli contratti;

h) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipulazione di negozi di diritto privato.

Art. 3.

Repertorio e registrazione degli atti

1. L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio, ove sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti dal medesimo ricevuti.

2. Il repertorio reca l'indicazione, per ciascuna colonna:

- a)* del numero progressivo;
- b)* della data dell'atto;

- c)* della natura dell'atto ricevuto;
- d)* del nome dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
- e)* delle generalità o della denominazione delle parti, e relativi residenza, domicilio o sede legale;
- f)* dell'oggetto dell'atto e del relativo importo;
- g)* degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;
- h)* di eventuali osservazioni.

3. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa statale vigente in materia di imposta di registro.

4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a destra, il numero di repertorio attribuito.

5. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.

6. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, né certificato od estratto, se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

Art. 4.

Competenza territoriale

1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico nell'ambito degli uffici dell'amministrazione regionale, con competenza limitata al territorio regionale.

Art. 5.

Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

1. Le spese di bollo e registrazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa sono a carico della parte contraente con l'amministrazione regionale.

2. Sono a carico del contraente, oltre agli oneri di cui al comma 1, i diritti di segreteria, comprensivi delle spese per la stesura dell'originale dell'atto, e le spese di riproduzione relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte, negli importi determinati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'ufficiale rogante può rilasciare copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

4. L'ufficiale rogante, su richiesta delle parti, può rilasciare copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso; in tal caso, nella copia è fatta menzione dell'omissione degli allegati.

Art. 6.

Requisiti e nomina

1. L'incarico di ufficiale rogante è conferito ad un dirigente regionale in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica in giurisprudenza.

2. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- a)* il pregresso espletamento di compiti attinenti alla funzione di ufficiale rogante;
- b)* la partecipazione a corsi specifici in materia notarile;
- c)* la specifica competenza in materia contrattuale;
- d)* la compiuta pratica notarile.

3. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con decreto del Presidente della Regione. Con il decreto di conferimento dell'incarico deve essere inoltre nominato un supplente, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incaricato di sostituire l'ufficiale rogante in caso di assenza o impedimento. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

a) riceve il sigillo di cui all'art. 8;

b) deposita in un registro apposito la propria firma, accompagnata dall'impronta del predetto sigillo.

5. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti responsabili di strutture regionali preposte, in via principale, all'affidamento di lavori o all'acquisizione o cessione di beni e servizi.

Art. 7.

Limiti al ricevimento degli atti

1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o gli affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori o amministratori;

c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano nel caso di ricevimento dei verbali di gara.

Art. 8.

Sigillo

1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare, con al centro lo stemma della Regione, accompagnato dalla scritta «Regione autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste - nome e cognome - ufficiale rogante - notaire».

2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 2, continuano ad applicarsi le tariffe in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'art. 6, comma 3, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data e, comunque, fino all'adozione del predetto decreto, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dall'ufficiale rogante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia di notariato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2006

CAVERI

(Omissis)

06R0354

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2006, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006)

I PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40 - 3134 del 12 giugno 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell'apposito registro regionale, istituito a norma dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 2.

Requisiti generali di iscrizione

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2006, per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:

a) a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 7/2006;

b) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). L'autonomia della sede operativa è di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed è garantita dalle disposizioni statutarie.

Art. 3.

Requisiti specifici di iscrizione

1. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali, una per ciascuna delle circoscrizioni provinciali, come disposto dall'art. 6, commi 1, della legge regionale n. 7/2006.

2. Sono iscritte alla sezione regionale del registro le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui all'art. 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) essere un'associazione che opera con strutture ubicate in almeno tre province del Piemonte;

b) essere un'associazione che ha in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila;

c) essere un'associazione di enti;

d) essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presente e operanti in più di una provincia del Piemonte, il quale è l'articolazione di secondo livello di un'associazione iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

e) essere l'organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, in quanto articolazione di secondo livello.

3. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 2, lettere d) ed e), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro regionale solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione è garantita dalle disposizioni statutarie.

4. Le associazioni di cui all'art. 2, che non posseggono alcuno dei requisiti specifici di cui al comma 2, sono iscritte alla sezione provinciale del registro regionale in base alla ubicazione della propria sede legale.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione al registro regionale è inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dell'associazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione richiedente con copia dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;

b) relazione descrittiva della fisionomia dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:

1) l'ambito di diffusione territoriale dell'associazione richiedente nonché, limitatamente agli organismi di cui all'art. 3, comma 2, lettere d) ed e), della denominazione e dell'indirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dell'associazione richiedente;

2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

3) il numero totale dei soci;

4) il settore prevalente di attività, individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 4.2) patrimonio ambientale e naturale, protezione civile; 4.3) cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali; 4.4) turismo, attività sportive e ricreative;

5) le iniziative più significative realizzate e gli interventi in corso di realizzazione nonché quelli programmati;

c) copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ovvero, in subordine e esclusivamente per le associazioni richiedenti costituite o operanti da meno di un anno, copia dell'ultimo bilancio preventivo approvato;

d) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione richiedente;

e) copia fotostatica del numero di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria all'associazione richiedente.

2. Il coordinamento regionale di un'associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale produce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, lettera a), copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale, nonché idonea documentazione, da cui sia desumibile la propria autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di livello superiore di cui è espressione o a cui è affiliata.

3. La sede operativa di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile l'autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di cui è l'articolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dall'associazione a carattere nazionale di cui è espressione o a cui è affiliata.

Art. 5.

Procedure di iscrizione

1. La domanda di iscrizione alla sezione regionale del registro è inoltrata alla struttura regionale competente in materia. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale del registro è inoltrata all'organo dell'amministrazione provinciale interessata, individuato da ciascuna provincia mediante il regolamento di cui all'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 7/2006.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il responsabile della struttura regionale competente provvede all'iscrizione alla sezione regionale del registro e l'organo provinciale competente provvede all'iscrizione alla sezione provinciale del registro. A tal fine fa fede il timbro a data del protocollo, apposto dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è interrotto nel caso di richiesta di integrazione di documentazione, in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Sino alla prima revisione periodica di cui all'art. 8, il termine per provvedere all'iscrizione di cui al comma 2 è esteso a centottanta giorni.

5. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede legale dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore prevalente di attività. Nel registro sono altresì iscritti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. La struttura regionale o provinciale competente notifica alla associazione richiedente l'iscrizione ovvero il diniego.

7. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, effettuano verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, di cui all'art. 4, nei confronti delle associazioni richiedenti l'iscrizione al registro regionale.

Art. 6.

Gestione e conservazione del registro

1. La gestione, la conservazione e l'aggiornamento della sezione regionale del registro sono assegnate alla struttura regionale competente nella specifica materia.

2. Le sezioni provinciali del registro sono gestite, conservate e aggiornate dalle province mediante le strutture individuate dal regolamento previsto dall'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 7.

Comunicazione delle modifiche

1. Le associazioni iscritte alla sezione regionale del registro comunicano alla struttura regionale competente le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di esclusione dalla sezione regionale del registro.

2. Le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro comunicano al competente organo dell'amministrazione provinciale interessata le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di esclusione dalla sezione provinciale del registro.

3. Limitatamente alle associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro, il trasferimento della sede legale in una località appartenente ad un'altra provincia comporta la cancellazione d'ufficio dell'associazione dalla sezione provinciale del registro, in cui risulta iscritta, e l'iscrizione d'ufficio nella sezione provinciale a cui afferisce la nuova sede legale. L'iscrizione d'ufficio avviene a seguito di una idonea comunicazione che la struttura della prima Provincia, procedente alla cancellazione, invia alla struttura della seconda provincia, procedente all'iscrizione d'ufficio. Per facilitare l'adempimento, alla comunicazione viene allegata copia della documentazione conservata nella sezione provinciale del registro e relativa all'associazione che ha trasferito la propria sede legale.

Art. 8.

Revisione periodica

1. La struttura regionale competente e i competenti organi provinciali provvedono con cadenza biennale a partire dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento alla revisione periodica delle associazioni iscritte rispettivamente alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Al fine della revisione periodica di cui al comma 1, le associazioni iscritte alle sezioni regionale e provinciali del registro trasmettono alle rispettive strutture competenti entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio. La relazione è presentata su una modulistica predisposta allo scopo dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. La mancata produzione della documentazione utile alla revisione periodica di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'associazione inadempiente dal registro regionale.

5. La cancellazione, previa idonea lettera di diffida inviata dalle strutture competenti, relativa ai casi di cui ai commi 3 e 4, avviene a seguito di ulteriore inerzia dell'associazione o di produzione, da parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.

Art. 9.

Cancellazione

1. Sono cancellate, con provvedimento della struttura competente, le associazioni iscritte al registro regionale che:

- a) ne fanno espressa richiesta;
- b) perdono i requisiti per l'iscrizione, di cui agli articoli 2 e 3;
- c) non comunicano nei termini di cui all'art. 7 le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento;
- d) non ottemperano alle previsioni di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Pubblicazione

1. A cadenza annuale viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente l'elenco delle associazioni iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro.

Art. 11.

Procedure di incompatibilità

1. Vista l'incompatibilità di cui all'art. 6, comma 5 della legge regionale n. 7/2006, qualora, da parte di una associazione già iscritta al registro del volontariato, la domanda di iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale venga accolta, la struttura regionale o provinciale precedente, se diversa da quella competente in materia di registro del volontariato, nel notificare l'iscrizione all'associazione, richiede contestualmente la cancellazione d'ufficio dal registro del volontariato alla struttura regionale o provinciale competente in quest'ultima materia. Nel caso in cui le competenze nelle due materie appartengano invece alla stessa struttura, il provvedimento di iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale dispone contestualmente la cancellazione d'ufficio dal registro del volontariato.

Art. 12.

Rappresentanza delle associazioni iscritte presso l'osservatorio regionale

1. I venti rappresentanti delle associazioni presso l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2006, sono per un quarto espressione della sezione regionale e per tre quarti espressione delle sezioni provinciali del registro, secondo i criteri previsti all'art. 7, comma 5, lettere e) e f), della legge regionale n. 7/2006.

Art. 13.

Elezioni dei rappresentanti delle associazioni iscritte in seno all'osservatorio regionale

1. La Regione e le province provvedono per le rispettive sezioni alla organizzazione e allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle associazioni in seno all'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale nei termini di cui al presente articolo. Al fine della costituzione dell'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale e a seguito della acquisizione dalle amministrazioni provinciali dei dati necessari, la Regione definisce l'attribuzione del numero dei rappresentanti delle associazioni iscritte spettanti a ciascuna sezione provinciale del registro, in conformità a quanto previsto dall'art. 12.

2. Previa concertazione tra le strutture competenti, il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle province indicano, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione del registro di propria competenza. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il numero dei rappresentanti eleggibili per la sezione del registro interessata. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a sessanta giorni.

3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro, oppure i soggetti, che ricoprono cariche statutarie, designati dai rappresentanti legali. In quest'ultimo caso la designazione è controfirmata per accettazione dal soggetto designato.

4. Alla candidatura del rappresentante effettivo viene abbinata la candidatura del rappresentante supplente, che partecipa ai lavori dell'osservatorio regionale nel caso di impedimento temporaneo del rappresentante effettivo. Il candidato supplente è designato dal candidato effettivo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

5. Ciascuna associazione può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente. Le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, nonché dell'indicazione dell'associazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alle strutture competenti, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell'associazione proponente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

6. Le elezioni avvengono su liste uniche provinciali e regionale, in modo che i candidati delle associazioni iscritte in una associazione siano tutti compresi nella medesima lista. Nella lista i nominativi dei candidati effettivi sono posti in ordine alfabetico, a prescindere dalla data di presentazione della candidatura. I nominativi dei candidati supplenti, preceduti dalla dicitura «supplente», seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi. La lista è sottoposta in via esclusiva al voto dei rappresentanti delle associazioni della componente sezione del registro.

7. Hanno diritto di voto i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro. In caso di impedimento, è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di un altro membro della propria associazione. Ogni soggetto elettore ha diritto a esprimere un voto di preferenza.

8. Sono nominati per ciascuna lista coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto. In caso di parità viene nominato il candidato effettivo più anziano di età. Esaurite le procedure di elezione, le province comunicano alla struttura regionale competente i risultati della consultazione elettorale relativa alla propria sezione del registro. Il Presidente della giunta regionale, acquisiti altresì i risultati della consultazione elettorale relativa alla sezione regionale del registro, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti della consultazione elettorale.

9. Le dimissioni, la decadenza, l'impedimento permanente o il decesso di uno dei venti rappresentanti effettivi comporta la sostituzione in via continuativa da parte del corrispondente supplente. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso del supplente, in sostituzione del rappresentante effettivo dimesso,

decaduto, impedito permanentemente o deceduto, il Presidente della giunta regionale provvede alla sostituzione, nominando il primo candidato effettivo escluso della lista corrispondente e il relativo supplente, dandone idonea comunicazione all'amministrazione provinciale eventualmente interessata. Nel caso la lista sia giunta a esaurimento, si procede a una elezione suppletiva, circoscritta alla sezione del registro corrispondente alla lista esaurita. Il mandato del sostituto termina alla scadenza dell'osservatorio, anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta a seguito di elezione suppletiva.

10. I venti rappresentanti delle associazioni, come i restanti membri dell'osservatorio regionale, prestano la loro attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dell'osservatorio successivo.

11. In fase di prima applicazione l'elezione di cui al comma 1 è indetta tra il centottantesimo e il duecentosettantesimo giorno successivo alla entrata in vigore dell'ultimo regolamento provinciale di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 7/2006. Successivamente l'elezione è indetta entro il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale, a seguito di elezioni per il rinnovo del medesimo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 12 giugno 2006

MERCEDES BRESSO

06R0358

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 2006, n. 4.

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

(Pubblicata nel *suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 13 giugno 2006*)

(Omissis).

06R0347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2006, n. 12.

Regolamento sul servizio idropotabile.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 16 maggio 2006*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 564 del 21 febbraio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di acqua potabile e antincendio ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) gestore: il comune oppure, previa convenzione, la cooperativa, l'interessenza o l'azienda di diritto pubblico o privato che provvede all'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;

b) stazione appaltante: il comune che appalta il servizio di approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;

c) cliente: il soggetto che usufruisce del servizio da parte del gestore;

d) punto di consegna: l'intersezione tecnica e giuridica tra gestore e cliente;

e) zona di approvvigionamento: la zona delimitata dal comune appaltante ovvero, in caso di acquedotti sovracomunali, la zona delimitata dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia su proposta dei comuni interessati.

Art. 3.

Usi dell'acqua potabile

1. Si distingue tra i seguenti tipi di fornitura, in base ai quali determinare le tariffe ed il volume d'acqua:

a) fornitura privata, indipendentemente dal numero di persone allacciate;

b) fornitura pubblica;

c) fornitura agricola;

d) fornitura commerciale ed industriale;

e) fornitura obbligatoria per l'approvvigionamento antincendio pubblico.

2. L'acqua potabile non può essere impiegata per nuovi impianti d'innevamento, di refrigerazione o di produzione di calore. Questa regolamentazione non si applica ad impianti a circuito chiuso.

Art. 4.

P i a n i

1. Il gestore predispone:

a) il piano di risparmio dell'acqua prevedendo idonee misure e campagne informative;

b) il piano d'emergenza comprensivo del piano d'allarme e del piano d'intervento per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.

2. Il gestore con più di 3.000 clienti deve possedere la certificazione di qualità ISO 2001. Oltre ai piani di cui al comma 1 esso predispone:

a) un sistema informativo geografico (GIS);

b) il piano di disposizione della rete;

c) il piano di manutenzione.

Art. 5.

Standard e criteri

1. Nel regolamento di acquedotto di cui all'art. 12 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 18, sono compresi tutti i valori indicativi di cui all'allegato A e ciascun valore è fissato dal consiglio comunale. I valori riportati all'allegato A rappresentano valori indicativi da perseguire.

2. In caso di mancato rispetto dei criteri minimi fissati dal Consiglio comunale il comune può risolvere la convenzione di approvvigionamento.

Art. 6.

Assicurazione

1. Il gestore si assicura per i danni causati a persone, animali, oggetti o all'ambiente a seguito dell'approvvigionamento.

Art. 7.

Fornitura

1. Alla fornitura si applicano le disposizioni di cui all'allegato A.
2. Il cliente non può richiedere acqua potabile di qualità e pressione diverse rispetto a quelle disponibili al punto di presa, né all'atto della richiesta, né durante l'approvvigionamento. Il gestore ha l'obbligo di fornire acqua potabile della migliore qualità possibile.

Art. 8.

Scarsità di acqua

1. In caso di scarsità di acqua potabile il gestore:
 - a) invita il sindaco ad emettere un'ordinanza specifica;
 - b) invita al risparmio d'acqua tramite i mass media;
 - c) limita i consumi d'acqua non essenziali;
 - d) limita il consumo nelle attività produttive;
 - e) limita il consumo presso clienti pubblici predeterminati;
 - f) diminuisce la pressione in rete;
 - g) predispone la distribuzione d'acqua alternata;
 - h) cura l'approvvigionamento di ospedali e case di cura.

Art. 9.

Informazioni

1. Il gestore informa il cliente sull'approvvigionamento dell'acqua, indicandone i valori fisici e chimici e gli fornisce le informazioni concernenti la fornitura nonché la provenienza dell'acqua.

Art. 10.

Guasti nell'approvvigionamento idrico

1. Per casi di guasti nell'approvvigionamento idrico il gestore garantisce ai clienti un punto di contatto, eventualmente anche tramite convenzione con organizzazioni di protezione civile.

Art. 11.

Responsabilità

1. Il gestore è responsabile della fornitura dell'acqua potabile e del sistema antincendio pubblico. Esso interrompe o riduce l'approvvigionamento, in caso di pericolo incombente o qualora gli impianti interni non siano stati eseguiti a regola d'arte. Qualora non sia stata pagata la tariffa dell'acqua o siano stati effettuati prelievi abusivi, l'approvvigionamento viene interrotto o rispettivamente ridotto al minimo previsto per l'uso domestico. La comunicazione dell'interruzione o riduzione avviene mediante affissione alla porta, lettera raccomandata o altre forme adeguate.

Art. 12.

Sorveglianza e manutenzione

1. Il gestore esegue i controlli, la manutenzione e la sorveglianza di cui all'allegato A.

Art. 13.

Controlli di qualità interni

1. Il gestore è tenuto ad effettuare controlli in terni ai sensi dell'allegato A per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano e si avvale di laboratori propri oppure incaricati.

Art. 14.

Contatori

1. Ad ogni edificio o punto di prelievo deve corrispondere almeno un contatore, installato secondo le modalità di cui all'allegato A.
2. Negli edifici di nuova costruzione è installato un contatore autonomo per ogni unità immobiliare.

Art. 15.

Perdite

1. La tenuta dei dispositivi del sistema d'approvvigionamento è controllata annualmente secondo le modalità di cui all'allegato A.

Art. 16.

Telecontrollo e telegestione

1. Ogni gestore deve dotarsi di un sistema di telecontrollo e telegestione.
2. I dati vengono trasmessi alla centrale dell'acquedotto. Gli impianti di telecontrollo e telegestione:
 - a) rilevano i dati attuali tramite misurazione e conteggio;
 - b) confrontano i dati attuali con quelli previsti tramite segnalazione e sorveglianza;
 - c) definiscono lo stato previsto tramite pilotaggio e regolazione.
3. Il gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'ufficio provinciale gestione risorse i seguenti dati di esercizio:
 - a) la quantità d'acqua in m³, consumata nel corso di un anno;
 - b) il prezzo di vendita per ogni m³;
 - c) le quantità d'acqua in m³ prelevate dai singoli serbatoi e misurate mediante appositi contatori.

Art. 17.

Quaderno di servizio

1. La Ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia predispone il quaderno di servizio, fissandone il contenuto e le modalità di compilazione.
2. Il gestore tiene il quaderno di servizio e vi effettua le annotazioni mensili al fine di redigere la relazione annuale.
3. Per gestori con meno di 3.000 clienti verrà predisposto un quaderno di servizio semplificato.

Art. 18.

Piano di emergenza

1. Il gestore redige il piano di emergenza, comprendente il piano d'allarme ed il piano di intervento per l'approvvigionamento idrico potabile e provvede agli adempimenti di cui all'allegato A.
2. Il piano d'emergenza è redatto per i casi di:
 - a) interruzione del servizio;
 - b) disturbo del servizio;
 - c) calamità naturali;
 - d) eventi ambientali;
 - e) attentati.
3. Il piano è approvato dall'appaltante e costituisce parte integrante del piano comunale di protezione civile.
4. L'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio è determinato in modo tale da consentire una ridondanza del sistema di approvvigionamento.

Art. 19.

Tecnico idropotabile

1. Il gestore incarica un tecnico idropotabile, anche esterno, il quale frequenta un corso della durata di almeno 30 ore di insegnamento, organizzato dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia, eventualmente in collaborazione con altri soggetti, vertere sugli argomenti di cui all'allegato A.

Art. 20.

Tariffe

1. Il comune definisce annualmente per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dell'acqua per metro cubo, secondo gli usi di cui all'art. 3, e comunica il relativo provvedimento all'Ufficio provinciale gestione risorse idriche.
2. La tariffa è composta da costi di gestione e costi d'investimento che vengono fissati dal comune. La quota dei costi d'investimento spetta a colui che realizza gli investimenti.

Art. 21.

Prelievo di acqua

1. Il cliente preleva l'acqua secondo le prescrizioni di cui all'allegato A e risponde di qualsiasi danno cagionato al gestore o a terzi.

Art. 22.

Diritto di allacciamento

1. Il cliente ha diritto alla fornitura da parte del gestore più vicino, qualora tecnicamente possibile.

Art. 23.

Dovere di allacciamento

1. Il comune può prescrivere che nuovi edifici entro un raggio di 200 metri in linea d'aria dalla rete idropotabile del gestore devono essere allacciati alla rete.

Art. 24.

Divieto di vendita

1. Il cliente non può rivendere l'acqua né effettuare prelievi senza contatore, tranne in caso di incendio o di esercitazione dei vigili del fuoco, né servirsi di deviazioni con tubi flessibili da fontane pubbliche. In caso contrario il gestore interrompe o riduce la fornitura ai sensi dell'art. 11.

Art. 25.

Condotta di allacciamento

1. Il comune definisce i particolari della regolazione per le condotte d'allacciamento. Per motivi di una razionale gestione dell'intero sistema delle condotte e della loro manutenzione è raccomandabile che dopo la realizzazione la condotta d'allacciamento fino all'altezza della valvola di non-ritorno entri a far parte della proprietà del gestore che ne assume tutte le spese risultanti dopo la realizzazione, e con ciò cessa per il cliente la responsabilità per questa condotta.

2. Il cliente è responsabile dell'integrità delle tubazioni, delle valvole e dei contatori situati nella sua proprietà. L'allacciamento può essere usato solo per l'attività richiesta.

Art. 26.

Impianto interno

1. Il cliente è responsabile dell'impianto interno, realizzato secondo le prescrizioni dell'allegato A. L'impianto non può avere alcun punto di contatto con tubazioni di altri sistemi di approvvigionamento idrico.

Art. 27.

Fonti aggiuntive

1. In caso di utilizzo di acqua da altre fonti di approvvigionamento, quali acqua piovana, sorgenti e acqua sotterranea, l'acqua non deve essere destinata al consumo umano, né può entrare in contatto con l'acqua potabile.

2. Ogni approvvigionamento d'acqua aggiuntivo deve essere comunicato al gestore.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. I gestori con più di 3.000 clienti applicano i valori indicativi di cui all'allegato A entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed i gestori con meno di 3.000 clienti applicano i medesimi criteri entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il gestore definisce il programma dei controlli di qualità di cui all'allegato A entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai gestori con meno di 3.000 clienti è accordato per l'acquisizione dei sistemi di trasmissione dati di cui all'art. 16 un termine di transizione di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il gestore redige il piano di emergenza di cui all'art. 18, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il gestore applica le tariffe per metro cubo di cui all'art. 20, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 marzo 2006

Il Vice-presidente della provincia: SAURER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006

Registro n. 1, foglio n. 8.

06R0352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2006, n. 13.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 16 maggio 2006*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 270 del 30 gennaio 2006;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è sostituito come segue:

«Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone economicamente depresse sono considerate:

a) comuni o frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti/abitanti superiore a 1 in quei comuni che superano un rapporto letti/abitanti di 1, nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti superiore a 1 (situazione 31 dicembre 2001);

b) comuni nonché frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti (situazione 31 dicembre 2001);

c) comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2.

Questi sono:

«Anterivo, Brennero, Bronzolo, Campo di Trens, Campo Tures (solo Acereto), Castelbello-Ciardes, Chiusa (solo Lazfons), Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d. vino, Curon Venosta, Egna, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, Lasa, Lauregno, La Valle, Luson, Magrè s.s.d. vino, Malles Venosta, Martello, Meltina, Moso in Passiria, Parcines (solo Monte Sole), Perca, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (ad eccezione di Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (solo Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (ad eccezione di Collalbo e Soprabolzano), Salorno, S. Candido (ad eccezione del capoluogo), S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Pancrazio, Sarentino, Selva dei Molini, Senale S. Felice, Silandro, Sludemo, Terlano, Tredena, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di Vizze (ad eccezione di Prati), Valle Aurima (ad eccezione di Cadi Pietra, S. Giovanni e Lutago), Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Vipiteno.».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 è sostituito come segue:

«ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i restanti comuni o frazioni.

Questi sono:

«Aldino, Andriano, Appiano s.s.d. vino, Avelengo, Barbiano, Braies, Caines, Caldaro s.s.d. vino, Campo Tures (ad eccezione di Ace-reto), Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina s.s.d. vino, Dobbiaco, Falzes, Fié allo Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo, Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Parcines (ad eccezione di Monte Sole), Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (solo Collalbo e Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo), S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Passiria (solo il capoluogo), Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo Prati), Valle Aurina (solo Cadapietra, S. Giovanni e Lutago), Velturmo, Villabassa, Villandro.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 marzo 2006

Il Vicepresidente della provincia: SAURER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2006
Registro n. 1, foglio n. 7.

06R0353

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 aprile 2006, n. 0121/Pres.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 19 del 10 maggio 2006)

II PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)»;

Visto in particolare l'art. 8 «Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive» di detta legge regionale, e nel dettaglio i commi da 69 a 73, in base ai quali l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Considerato che il comma 70 del citato art. 8 prevede che detti finanziamenti siano concessi nella forma di contributo entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 «Disciplina degli interventi "de minimis"»;

Considerato ancora che il comma 72 del ripetuto art. 8 prevede che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e ritenuto di approvarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, così come approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2006, n. 743;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 aprile 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione dell'art. 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardanti la concessione, di finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (disciplina organica del turismo).

2. Gli interventi previsti dal presente regolamento si attuano nell'intero territorio montano della Regione Friuli-Venezia Giulia, così come delimitato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2.

Beneficiari

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi a favore delle società di gestione di cui al comma 1 dell'art. 1, che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la sede della società è situata in uno dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 1, comma 2;
- b) l'attività della società riguarda unità abitative situate esclusivamente nei medesimi comuni di cui alla lettera a);
- c) la società risulta effettivamente costituita alla data di presentazione della domanda;
- d) la società risulta in possesso, alla medesima data di cui alla lettera c), dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso, di cui all'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, nonché di ogni altro atto previsto dal regolamento comunale in materia di classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 65, comma 2, della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3.

Tipologia dei contributi

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi nella forma di contributi in conto capitale sulle spese annualmente sostenute dalle società di cui all'art. 1.

2. I contributi sono accordati per il 50 per cento dell'importo dello stanziamento del capitolo di bilancio in ragione del periodo di esercizio continuato, espresso in anni solari, delle società richiedenti, e per il restante 50 per cento in misura proporzionale al numero di posti letto che sono stati gestiti dalle società medesime nell'anno solare precedente a quello di riferimento del contributo, secondo i criteri di finanziamento di cui all'art. 8.

3. Si considera come un anno intero di esercizio anche un periodo di attività superiore a sei mesi nell'anno solare. Un posto letto si considera gestito con riferimento all'intero anno solare qualora lo sia stato per più di sei mesi, anche in più periodi non consecutivi.

4. L'importo dei contributi erogati in tre anni solari consecutivi può raggiungere il limite massimo di € 100.000, anche in più assegnazioni, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 (disciplina degli interventi «*de minimis*»). Detto importo è comunque comprensivo di qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo di «*de minimis*».

5. I contributi sono compatibili, senza limite di cumulo, con altri regimi di aiuto, comunque denominati, previsti da disposizioni locali, regionali, statali o commerciali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1997.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese di cui al comma 1 dell'art. 3 sono relative a:

- a) personale dipendente e non dipendente;
- b) onorari a professionisti per contabilità e tributi, fidejussioni e polizze di cui al comma 2 dell'art. 9;
- c) affitto dell'uffici e di sedi;
- d) opere edili e arredi per gli spazi comuni, anche di tipo culturale, ricreativo e sportivo;
- e) riscaldamento, pulizia e manutenzione di sedi, uffici e unità abitative;
- f) canoni, servizi e utenze per le sedi, gli uffici e le unità abitative;
- g) arredi, attrezzatura e materiali di consumo per le sedi, gli uffici e le unità abitative;
- h) spese per hardware, software e Internet;
- i) spese per promozione, pubblicità e partecipazione a fiere ed eventi.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante della società, è presentata, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno al servizio per la montagna della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La domanda stessa può altresì essere inviata entro lo stesso termine a mezzo raccomandata, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Documentazione allegata alla domanda

1. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società;
- b) eventuali atti di nomina o elezione degli organi sociali;

c) copia delle autorizzazioni comunali e degli atti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), in ordine alla data di avvenuto inizio della propria attività, al proprio periodo continuo di attività, al numero di posti letto gestiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, e all'ottenimento nei tre anni solari precedenti di aiuti pubblici a titolo di «*de minimis*»;

e) dichiarazione di impegno a gestire, nel corso dell'anno di presentazione della domanda, un numero di posti letto non inferiore al numero di posti letto gestiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda;

f) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Art. 7.

Istruttoria e verifiche preliminari

1. L'istruttoria sulle domande presentate viene effettuata dal servizio per la montagna, che verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata e provvede successivamente alla predisposizione della graduatoria annuale di finanziamento.

2. Prima della predisposizione della graduatoria, il servizio di cui al comma 1 provvede, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nonché degli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 6, su di un campione non inferiore al 10 per cento delle domande presentate. Detta aliquota minima può essere aumentata in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ovvero per altri giustificati motivi.

Art. 8.

Criteri di finanziamento e graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria di finanziamento, lo stanziamento di bilancio che risulta disponibile per l'anno di presentazione delle domande viene suddiviso in due parti uguali.

2. La prima parte viene suddivisa tra tutte le società richiedenti in proporzione all'indice di attività antecedente, alla presentazione della domanda, espresso in anni solari consecutivi decorrenti dall'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e definito come segue:

- a) da zero a tre anni indice di attività - 1,1;
- b) oltre tre e fino a cinque anni indice di attività - 1;
- c) oltre cinque anni indice di attività - 0,9.

3. La restante parte dello stanziamento viene suddivisa tra tutte le società richiedenti in proporzione al numero complessivo di posti letto rispettivamente dichiarati dalle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d).

4. A ogni società di gestione spetta un contributo complessivo pari alla somma di quanto assegnato rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 3.

5. La graduatoria è approvata con provvedimento del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il servizio per, la montagna concede alle singole società, con proprio decreto, i contributi assegnati con la graduatoria di cui all'art. 8.

2. Contestualmente al decreto di concessione e a richiesta delle società è erogato un anticipo sull'importo del contributo concesso, fino alla misura massima del 70 per cento e previa prestazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il saldo è erogato dopo le verifiche e i controlli sulla rendicontazione presentata dalle società ai sensi dell'art. 10.

Art. 10.

Rendicontazione e controlli

1. Le società provvedono, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione e salvo proroghe per giustificati motivi di ritardo, a trasmettere al servizio per la montagna, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, la documentazione comprovante le spese sostenute nell'anno di presentazione della domanda di contributo per le causali previste dall'art. 4 e per un importo non inferiore a quello del contributo ricevuto.

2. Le società trasmettono inoltre, entro gli stessi termini, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il numero di posti letto gestiti nell'anno solare di presentazione della domanda e l'eventuale ottenimento, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, di aiuti pubblici a titolo di «*de minimis*».

3. Il servizio per la montagna provvede alle verifiche e ai controlli su tutta la documentazione presentata ai sensi del comma 1, e sulle dichiarazioni ricevute ai sensi del comma 2 con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'art. 7.

Art. 11.

Revoca dei finanziamenti

1. Il contributo concesso è totalmente revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nei casi di mendacità dei dati contenuti nella domanda ovvero di falsità nelle dichiarazioni rese.

2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate:

a) nel caso in cui venga dichiarata l'effettiva gestione, per l'anno solare di presentazione della domanda, di un numero di posti letto inferiore a quello per il quale la società si era impegnata all'atto della domanda stessa, in proporzione alla diminuzione di tale numero;

b) nel caso in cui venga dimostrato, per l'anno solare di presentazione della domanda, di aver sostenuto spese ammissibili di cui all'art. 4 per un importo complessivo inferiore a quello del contributo ricevuto, in misura uguale alla differenza tra i due importi.

3. La revoca del finanziamento concesso e l'eventuale recupero delle somme erogate sono disposti ai sensi del capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate, con riferimento all'anno solare 2006, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per le domande presentate ai sensi del comma 1, i contributi erogati con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8 vengono ripartiti in proporzione al numero di posti letto gestiti, per un periodo di almeno tre mesi, nell'anno 2006 e appositamente dichiarati.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2006, n. 0124/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 relativo all'attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres. di data 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997»;

Considerato che, a seguito di modifiche introdotte da specifiche disposizioni legislative al suindicato art. 21, si ritiene di dover modificare, il regolamento citato nel senso di:

estendere i servizi sperimentali a chiamata ivi previsti al trasporto di disabili sensoriali e motori, nonché nell'ambito di questi servizi prevedere l'esecuzione di spese per l'acquisto di programmi software e di attrezzature hardware per lo svolgimento degli stessi;

adeguare il limite di importo per ogni spesa sostenuta per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997, nonché individuare nelle procedure di acquisto dei beni e dei servizi e di liquidazione e pagamento della spesa la figura del funzionario delegato all'uso nominato;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale pianificazione, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto recante modifiche al «Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997», emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres. di data 20 aprile 2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2006, n. 756;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997», emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres. di data 20 aprile 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2006

ILLY

Regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0135/Pres.

Art. 1.

Sostituzione del titolo

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000

1. Il titolo del decreto del Presidente della giunta regionale 20 aprile 2000 n. 0135/Pres. (Regolamento per l'attivazione dei programmi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/1997) è sostituito dal seguente:

«Regolamento per l'attivazione dei programmi di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 1**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000*

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Ambito di applicazione*). — 1. Le spese che possono eseguirsi in economia da parte del Servizio trasporto pubblico locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza così come indicato dall'art. 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20. attengono a:

a) organizzazione di convegni ed incontri informativi con le comunità locali con particolare riferimento alle spese per:

1) stampa e diffusione degli inviti, delle locandine e dei manifesti;

2) pubblicizzazione dei convegni e degli incontri tramite giornali, radio e televisione;

3) noleggio sale ed attrezzature specifiche quali audiovisivi, traduzioni simultanee e quant'altro necessario per lo scopo;

4) attrezzature delle sale quali cartelloni, ornamenti, bevande per relatori e quant'altro necessario per lo scopo;

5) stampa documentazione da consegnare ai partecipanti ed acquisto relativi porta-atti;

6) Coffee-break e colazioni di lavoro;

7) noleggio di mezzi di trasporto per spostamenti o visite guidate dei partecipanti;

8) corrispettivi per i relatori quali vitto, alloggio, spese di viaggio, redazione delle relazioni;

9) stampa e diffusione degli atti dei convegni per tutti i soggetti interessati;

10) eventuali tasse e spese per autorizzazioni relative ai convegni ed agli incontri;

11) pagamento del corrispettivo per gli organizzatori dei convegni ed incontri e delle sopra elencate spese, nel caso di affidamento ad enti, associazioni, persone o ditte specializzate nelle specifiche attività;

b) organizzazione di attività di educazione nelle scuole con particolare riferimento alle spese per stampa di locandine, manifesti e pubblicazioni, per produzione o noleggio audiovisivi, per i corrispettivi per eventuali relatori nonché per quant'altro necessario allo scopo.

c) pubblicizzazione da parte delle aziende esercenti il servizio del trasporto pubblico locale sia della sperimentazione» in determinate aree che dell'avvio a Regione in tutta la Regione dell'utilizzo della Carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici;

d) incarichi a persone o ditte specializzate per la redazione, la pubblicazione e la diffusione di periodici o altro materiale divulgativo a stampa o di tipo informatico;

e) attivazione di servizi a chiamata, anche di tipo car-pooling, nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, nonché di servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo con particolare riferimento alle spese per:

1) incarichi a persone o ditte specializzate per la predisposizione di studi specifici per l'attivazione di tali servizi;

2) rimborso spese di incentivazione per l'effettuazione dei suddetti servizi alle ditte esercenti;

3) acquisti di programmi software e attrezzature hardware finalizzati all'effettuazione e al monitoraggio di tali servizi;

f) adozione di programmi di pubblicità integrata con particolare riferimento alle spese per:

1) incarichi a persone o ditte specializzate per l'adozione di programmi che consentano, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti;

2) acquisto di materiale pubblicitario, pannelli luminosi o muniti di display per la divulgazione degli orari del trasporto pubblico locale;

3) redazione, pubblicizzazione e diffusione di un orario regionale dei trasporti in materiale cartaceo o con altri mezzi divulgazione.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000*

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il limite di importo per ogni spesa sostenuta è fissato nella misura massima di euro 100.000,00 al netto dell'I.V.A.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000

I. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000 le parole: «Direttore del Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario delegato all'uopo. nominato».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 4**del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000 le parole: «a persona» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 6**del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000*

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito intestate al funzionario delegato all'uopo nominato.»

Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 8**del decreto del Presidente della giunta regionale 0135/Pres./2000*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0135/Pres./2000 è sostituito dal seguente:

«1. La valutazione della congruità di tutte le spese di cui all'art. 1 nelle quali è parte il servizio trasporto pubblico locale è rimessa al direttore del servizio su parere, qualora necessario, dei direttori dei servizi competenti per materia».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2006, n. 0140/Pres.

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, art. 20. Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 recante «Testo unico in materia di sport e tempo libero»;

Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge regionale n. 8/2003, che affida alla Regione il compito di promuovere l'educazione all'attività sportiva nella scuola primaria e secondaria mediante la concessione di appositi contributi per progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale;

Visto il comma 3 dell'art. 20 medesimo, che prevede l'adozione di un regolamento che determini i criteri per la concessione dei contributi mediante deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale allo sport, di concerto con l'assessore regionale al turismo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 844 di data 21 aprile 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2006

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, a sostegno dei progetti volti a promuovere l'educazione motoria e fisica all'interno dei percorsi formativi scolastici e a favorire in tal modo il concreto avvicinamento dei giovani allo sport ed ai valori positivi di cui esso è portatore.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, singolarmente o in rete.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti compresi nel piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, che presentano le seguenti caratteristiche:

a) risultano finalizzati ad avviare alunni e studenti all'attività sportiva e a favorire lo sviluppo dei rapporti tra il mondo della scuola e quello dello sport, promuovendo la pratica sportiva come stile di vita da assumere sin dall'età scolare e valorizzandone il ruolo educativo nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale;

b) comportano un impegno, per ciascun alunno o studente interessato all'iniziativa, di norma non inferiore a venti ore annue, delle quali almeno una parte programmate in orario *curricolare*;

c) risultano soddisfare le condizioni indicate all'art. 20, comma 2, della legge, solo nel caso in cui abbiano ad oggetto iniziative da realizzare sulla base di convenzioni con federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle iniziative ve che formano oggetto, dei progetti di cui al comma 1 può essere previsto l'impiego sia di personale interno all'istituzione scolastica interessata, eventualmente disponibile ad effettuare anche un'attività aggiuntiva retribuita, che di personale esterno, individuato tra i diplomati ISEF o i laureati in scienze motorie con comprovata esperienza.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Sono considerati progetti di prioritaria rilevanza quelli che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a) hanno ad oggetto iniziative coinvolgenti più istituzioni collegate in rete o comunque prevedono momenti di confronto attraverso percorsi integrati tra più istituzioni scolastiche;

b) interessano una quota superiore al 25% degli allievi o studenti delle scuole partecipanti;

c) favoriscono il coinvolgimento di allievi o studenti disabili.

Art. 5.

Spese ammissibili e misura del contributo

1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto e individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

a) compensi per prestazioni aggiuntive del personale interno e per consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle attività motorie, fisiche e sportive;

b) canoni di locazione di impianti sportivi interessati dal progetto e spese correlate al loro utilizzo e costi per il noleggio o l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature specificatamente destinate alle attività didattiche riguardanti l'educazione motoria, fisica e sportiva;

c) compensi a personale interno ed esterno per attività di programmazione, organizzazione, documentazione e promozione, nonché di coordinamento di iniziative che interessino più, istituzioni scolastiche;

d) spese generali di gestione organizzativa, quali costi di trasporto per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle attività di educazione motoria, fisica e sportiva.

2. Le voci di spesa indicate al comma 1, lettera b) sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del costo complessivo preventivato; le voci di spesa indicate al comma 1, lettere c) e d) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del costo medesimo.

3. Sono comunque esclusi dalla spesa ammissibile:

a) oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;

c) spese per il funzionamento della sede dell'istituzione scolastica.

4. Il contributo è determinato entro il limite del 90% della spesa ammessa, il cui importo non può comunque superare la somma di € 10.000,00 per progetto. L'importo massimo della spesa ammessa è elevabile sino a € 15.000,00 nel caso di progetti cui la commissione, di cui all'art. 7, in sede di espressione del parere riconosca particolare interesse e valore per le specifiche caratteristiche che presentano in relazione alle dimensioni dell'iniziativa proposta, avuto riguardo dei criteri di priorità indicati all'art. 4.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata ovvero di quella capofila, nel caso di iniziative progettuali coinvolgenti più istituzioni collegate in rete, sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione, in originale e copia semplice:

a) relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con la specificazione della durata, del personale impiegato, del numero degli alunni o studenti coinvolti e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione di priorità secondo i criteri di cui all'art. 4;

c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'amministrazione regionale;

d) dichiarazioni aventi ad oggetto l'espressione dell'intesa tra l'istituzione scolastica interessata, ovvero quella capofila, e il competente centro servizi amministrativi provinciale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel caso di progetti da realizzare sulla base di convenzioni con federazioni sportive operanti in ambito regionale, come previsto dall'art. 20, comma 2, della legge.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti da ammettere a contributo, il servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili acquisisce il parere della commissione regionale dello sport di cui all'art. 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 4.

Art. 8.

Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione anticipata.

2. Ai fini della rendicontazione è fatto obbligo al legale rappresentante dell'istituzione scolastica beneficiaria di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata dalla documentazione prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 9.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali, modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'art. 6, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 maggio 2006, n. 0146/Pres.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 15 maggio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito chiamato codice, ed in particolare gli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, secondo cui il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato d'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi bensì la finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 22 del citato codice, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;

Vista la delibera n. 674 del 31 marzo 2006 con la quale, in relazione ai trattamenti di dati personali svolti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 29 del codice, ha nominato responsabili i servizi, ciascuno con riferimento ai trattamenti eseguiti, ed ha attribuito alle direzioni centrali compiti di vigilanza e più in generale l'esercizio delle funzioni del titolare nelle materie di rispettiva competenza, così implicitamente riconoscendo che la titolarità dei trattamenti di dati personali eseguiti dalla Regione medesima spetta all'amministrazione regionale nel suo complesso, ferma restando l'autonoma titolarità del consiglio regionale per i trattamenti ivi compiuti;

Preso atto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in forza del quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento per i poteri di indirizzo e controllo esercitati da quest'ultima su di essi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dei citati articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, alla redazione di un regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui sono titolari la Regione, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali, gli altri enti per i quali la Regione esercita, poteri di indirizzo e controllo, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza già individuate dalla legge;

Ritenuto opportuno adottare un unico regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di cui sono titolari sia la Regione che gli enti sopra richiamati al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del codice, il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali da parte degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento;

Visto altresì il protocollo di intesa stipulato il 15 dicembre 2005 fra la conferenza delle Regioni e province autonome e la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in materia di trattamenti di dati sensibili e giudiziari nel campo sanitario, il quale, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, prevede, quali modalità di regolazione della suddetta materia, che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) gli accordi previgenti tra regioni e aziende sanitarie, da una parte, ed università dall'altra, debbano essere verificati al fine di adeguarli anche formalmente a quanto sopra previsto e che, nel frattempo, le eventuali previsioni non conformi alla normativa in materia di dati tutela dei dati sensibili e giudiziari, si intendono non apposte e da disapplicarsi;

Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalle regioni, approvato da parte della conferenza delle regioni e delle province autonome, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2006;

Visto il parere favorevole espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 154, comma 1, lettera g) del codice, sullo schema tipo approvato dalla conferenza delle regioni e province autonome sopra menzionato;

Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo è quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante;

Constatata tuttavia la necessità di integrare il presente regolamento con una scheda relativa al sistema tavolare di pubblicità immobiliare che, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, trova applicazione in questa Regione delle province di Trieste e Gorizia, nonché in limitate zone della provincia di Udine (Curvarono e Piombiate), scheda che è stata sottoposta al parere del garante per la protezione dei dati personali in data 10 novembre 2005 e successivamente integrata con nota del 28 aprile 2006;

Visto il parere favorevole espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 10 maggio 2006, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lettera g) del codice, sulla predetta scheda integrativa dello schema tipo approvato dalla conferenza delle regioni e province autonome sopra menzionato;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 12 maggio 2006, n. 948;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo delle schede relative ai singoli trattamenti di competenza dei seguenti titolari:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, enti e agenzie regionali, gli enti controllati e vigilati dalla Regione (Allegato A);

Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale (Allegato B);

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

ILLY

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte II del citato decreto legislativo n. 196/2003 o da altra espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) Allegato A (schede a A1 a A35): Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agenzie di informazione ed accoglienza turistica, enti regionali per il diritto allo studio universitario, IPAB e agenzie di servizi alla persona; ente tutela pesca agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, agenzia regionale della sanità, altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario, altre agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione.

b) Allegato B (schede da B1 a B41): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0345

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 9.

Disposizioni integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 recante: Testo unico in attuazione dell'art. 10 dello Statuto regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 16 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 (Testo unico in attuazione dell'art. 10 dello Statuto regionale), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) Ai consiglieri regionali che effettuino sostituzioni ai sensi dell'art. 19, commi quarto e quinto, del Regolamento interno del Consiglio è corrisposto aggiuntivamente, per ogni giornata in cui le sostituzioni hanno luogo, il rimborso delle spese di trasporto in misura pari ad un diciottesimo del rimborso mensile ad essi spettante, salvo che nello stesso giorno i consiglieri medesimi siano impegnati in altri organi collegiali ai cui lavori siano tenuti a partecipare in quanto componenti titolari.»

2. Il comma 6-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1997, aggiunto ai sensi del comma 1, ha effetto a decorrere dall'inizio della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8, non ha applicazione nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 per l'esercizio finanziario 2006 sono imputati alla U.P.B. n. 1010 dello stato di previsione delle spese del Bilancio regionale del medesimo esercizio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 giugno 2006

IORIO

06R0350

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 7.

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, è un'attività agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa è attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

3. La Regione Campania si propone con la presente legge di:

- disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
- migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
- favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
- tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;
- tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si considera:

- «apicoltore» chiunque detiene e conduce alveari;
- «imprenditore apistico» chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- «apicoltore professionista», colui che esercita l'attività ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1 e successive modifiche;
- «arnia razionale», di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;
- «alveare» l'arnia contenente una famiglia di api;
- «alveare stanziale», l'alveare che non è spostato nel corso dell'anno;
- «alveare nomade» l'alveare che è spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- «apiario» due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;
- «postazione», il sito di un apiario;
- «nomadismo» o «transumanza» la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- «apiario di svernamento» la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.

2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

- il miele;
- la cera d'api;
- la pappa reale o gelatina reale;
- il polline;
- il propoli;
- il veleno d'api;
- le api e le api regine;
- l'idromele e l'aceto di miele.

Art. 3.

Associazionismo

1. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 27, come modificato dal decreto legislativo n. 99/2004.

2. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalità economiche o commerciali, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della Regione Campania;

b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della Regione Campania o esercitano l'attività apistica su tale territorio;

c) gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'art. 10;

d) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.

Art. 4.

Formazione professionale

1. L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 5.

Comitato regionale apistico

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico costituito da:

a) assessore regionale all'agricoltura e alle attività produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dirigente del settore Interventi Produzione Agricola - IPA dell'Area Generale di Coordinamento - AGC - Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

c) dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA - dell'AGC Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

d) il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;

e) rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'art. 3;

g) due tecnici designati dalla federazione regionale degli agricoltori della Campania e dal collegio dei periti agrari;

h) un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'università «Federico II» di Napoli;

i) un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

l) un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della Regione Campania.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo.

4. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. Alla sostituzione di membri del comitato si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale su richiesta dello stesso soggetto che ha designato il membro da sostituire.

6. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto a maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.

8. Il comitato si riunisce presso gli uffici del Settore IPA dell'AGC Sviluppo attività settore primario almeno quattro volte l'anno ed una volta a trimestre.

9. Il comitato esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori.

10. Il comitato regionale apistico svolge i seguenti compiti:

propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

esprime parere e proposte agli organi della Regione su iniziative, indagini, studi relativi alle finalità di cui all'art. 1;

esprime parere per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi.

Art. 6.

Incentivi

1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura campana, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative:

a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti o avvio di attività apistica;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici;

c) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, di pacchi d'api e di api regine e per la transumanza apistica;

d) realizzazione di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare e adeguamento alle norme igienico-sanitarie di locali già esistenti;

e) attività di formazione ed assistenza tecnica da realizzarsi a cura delle associazioni di cui all'art. 3.

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:

a) cinquanta per cento dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, così come individuate in attuazione della direttiva CE 268/1975, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento CE 1257/1999;

b) quaranta per cento dei costi ammissibili nelle altre zone;

c) novanta per cento per le attività di cui al comma 1, punto e).

3. Nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, così come definiti dal Regolamento CE del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, art. 8, entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere la misura massima del sessanta per cento nelle zone svantaggiate e del cinquanta per cento nelle altre zone.

Art. 7.

Procedure per la concessione dei contributi

1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge trasmettono un'istanza alla giunta regionale che, con propria delibera, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), i produttori apistici, singoli ed associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel POR Campania 2000/2006;

b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) professionalità adeguate dei conduttori delle aziende.

3. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Campania 2000/2006 e Programmi successivi.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi ed il contributo è concesso per il loro raggiungimento.

5. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti si impegnano ad acquisire tutti i requisiti di cui al comma 2 entro un'anno dal decreto di assegnazione dei contributi, inutilmente decorso il quale i contributi sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.

6. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, le organizzazioni dei produttori apistici in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori, così come definite nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta di una quota della produzione da parte del produttore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, per i produttori aderenti, l'obbligo di rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

7. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, gli apicoltori che non sono imprenditori apistici, se entro un anno dalla concessione degli stessi, detengono e conducono alveari ed acquisiscono tutti i requisiti di imprenditore apistico, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, impegnandosi a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

8. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera c), le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 8.

Compiti delle Aziende sanitarie locali

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AA.SS.LL., provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla corretta applicazione delle disposizioni previste in materia di polizia veterinaria.

Art. 9.

Norme di sicurezza

1. Gli apiari sono collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo specifici accordi con i proprietari confinanti.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i limiti di cui al comma 1 sono interposti dislivelli, muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, idonei ad impedire il passaggio delle api, con altezza non inferiore a due metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari sono collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

3. Gli apicoltori si adeguano alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.

Art. 10.

Anagrafe regionale degli apicoltori

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori.

2. Il funzionamento dell'anagrafe di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione del codice univoco di iscrizione sono definite con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'art. 5.

3. Il codice univoco di iscrizione è riportato sul cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario.

4. Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di fare denuncia all'Asl competente per territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti, tramite apposita modulistica definita con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'art. 5.

5. Le AASSLL provvedono entro il 30 marzo dell'anno successivo a trasmettere all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario l'elenco delle denunce pervenute.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ogni alveare è identificato ai sensi del comma 2.

7. Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge.

8. Gli alveari non identificati con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 e non denunciati alle AASSLL competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.

9. I trasgressori dell'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi di cui all'art. 6.

Art. 11.

Disciplina del nomadismo

1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della Regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a cinque giorni prima del previsto spostamento, alle AA.SS.LL. competenti per territorio, di partenza e di destinazione.

2. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'art. 12.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché gli enti pubblici, agevolano le dislocazioni degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

Art. 12.

Obbligo di denuncia delle malattie delle api

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo di denunciare all'ASL competente per territorio le malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi nonché le altre eventuali malattie infettive dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente.

2. L'ASL, non appena ricevuta la denuncia, provvede agli interventi diagnostici ed informa degli esiti l'AGC Assistenza sanitaria settore veterinario e l'AGC Sviluppo attività settore primario.

3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso funzionali disposta dalle competenti autorità sanitarie costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 6.

Art. 13.

Materiale infetto o sospetto di infezione

1. È vietato esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto di cui all'art. 12. Parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti tali.

2. L'ASL, se necessario, procede alla loro distruzione.

Art. 14.

Cessione di api vive

1. Le cessioni a qualunque titolo di api vive sono effettuate solo se le api provengono da apicoltori che hanno assolto agli obblighi previsti dall'art. 10.

2. Le api cedute ai sensi del comma 1 sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASL, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'art. 12.

3. Le api provenienti da zone esterne alla Campania sono accompagnate da documentazione analoga a quella prevista al comma 2.

Art. 15.

Tutela delle api da sostanze tossiche

1. Al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

Art. 16.

Allevamento e selezione delle api regine

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere della Campania.

2. È istituito l'albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è definito con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'art. 5.

Art. 17.

Documento programmatico per l'apicoltura

1. La Regione, di intesa con le organizzazioni professionali agricole emanazione di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 3 e le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione del miele campano conformemente al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, attuativo della direttiva CE 110/2001;

b) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica;

c) integrazione tra apicoltura ed agricoltura;

d) incentivazione dell'apicoltura;

e) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

f) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettariifere in funzione della biodiversità;

g) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

h) attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

i) salvaguardia dell'ape italiana;

l) tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono punite con sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma fino ad euro 200, comminate dalle competenti autorità con le modalità definite dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

2. Le autorità incaricate del controllo indicano nel verbale di accertamento delle violazioni, di cui al comma 1, le irregolarità riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

3. Per illeciti di natura tributaria si applicano le sanzioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base - UPB - 7.7.29.224 ed allocazione della stessa somma nella UPB 2.2.77.194.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

BASSOLINO

06R0330

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 8.

Contributo all'istituto telethon di genetica e medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Campania concede all'Istituto Telethon di Genetica e Medicina - TIGEM - con sede in Napoli presso i laboratori del Centro Ricerche Nazionali -CNR-, un contributo annuo per favorire e sostenere lo svolgimento delle attività medico-scientifiche rivolte alla promozione degli studi e della ricerca nel campo delle malattie genetiche.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'istituto beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio finanziario, analitica relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Il contributo di cui all'art. 1 è stabilito in euro 1.000.000,00.

2. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo della somma di euro 525.000,00 dall'Unità Previsionale di Base -UPB- 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 6.23.54, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 27.

3. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

BASSOLINO

06R0331

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 9.

Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Campania ispira la propria azione, in materia ambientale e in materia di tutela della sicurezza alimentare, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente, con particolare riferimento all'art. 174 del vigente Trattato dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della comunità Europea numero C340 del 10 novembre 1997.

Art. 2.

1. La produzione agricola integrata, di seguito denominata agricoltura integrata, è un sistema agrario di produzione degli alimenti di origine vegetale ed animale che utilizza risorse e meccanismi di regolazione naturale per evitare apporti dannosi all'ambiente ed assicurare un'agricoltura vitale a lungo termine. Per l'ottenimento della produzione agricola integrata, i metodi agronomici, fisici, biologici e chimici sono giudiziosamente equilibrati, tenendo conto della protezione dell'ambiente, della creazione del reddito e delle esigenze sociali, dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.

2. La Regione Campania, al fine di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, persegue l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'agricoltura integrata e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, in conformità ai disciplinari di agricoltura integrata, nel territorio regionale, mediante interventi nei seguenti campi:

- a) ricerca e sperimentazione;
- b) formazione ed aggiornamento degli operatori agricoli e dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
- c) divulgazione dei disciplinari di agricoltura integrata delle colture e degli allevamenti;
- d) diffusione dell'adozione di uno specifico marchio di produzione;
- e) valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari freschi o da essi derivati per trasformazione.

Art. 3.

1. Le tecniche colturali e zootecniche necessarie per conseguire produzioni di alta qualità, le modalità di conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni ottenute sono regolate nei disciplinari di agricoltura integrata, distinti per coltura ed allevamento. Nei disciplinari di agricoltura integrata è data priorità ai metodi ecologicamente sicuri, minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi ed i loro effetti collaterali indesiderati, al fine di aumentare la sicurezza per l'ambiente e per la salute umana.

2. I disciplinari di agricoltura integrata sono predisposti ed aggiornati dagli organismi tecnici della Regione.

3. I disciplinari di agricoltura integrata ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 4.

1. È istituito in Campania l'elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, di seguito denominato ERAI

2. L'ERAI consta di due parti, una concerne i produttori agricoli e l'altra i preparatori.

3. Sono produttori agricoli tutti coloro che producono applicando i disciplinari di agricoltura integrata.

4. Sono preparatori tutti coloro che lavorano o trasformano o commercializzano i prodotti dell'agricoltura integrata.

5. I preparatori utilizzano i prodotti dell'agricoltura integrata, lavorandoli in maniera differenziata per catena o per turno di lavorazione.

Art. 5.

1. La Regione Campania promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata di cui all'art. 3, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.

2. La giunta regionale definisce le caratteristiche grafiche di un marchio collettivo, per contraddistinguere i prodotti dell'agricoltura integrata ottenuti nel rispetto dei disciplinari di cui all'art. 3.

3. Il marchio collettivo di cui al comma 1, è denominato Integrato è Qualità, di seguito IQ.

4. L'assessore all'agricoltura chiede la registrazione del marchio collettivo, di cui ai commi 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 6.

1. I prodotti che ricevono il marchio IQ sono quelli previsti dai disciplinari di cui all'art. 3, comma 1.

2. I produttori agricoli ed i preparatori, singoli o preferibilmente associati, che possono richiedere la concessione dell'uso del marchio collettivo sono quelli individuati all'art. 4.

Art. 7.

1. Il soggetto concessionario del marchio è tenuto:

- a) ad adottare un sistema di autocontrollo interno;
- b) ad adottare un criterio di tracciabilità di filiera;
- c) ad adottare i disciplinari di cui all'art. 3 ampliati con altre prescrizioni tecniche ed organizzative, se migliorative della qualità e della sicurezza alimentare;
- d) a sottoporsi al controllo di uno degli organismi indipendenti, di cui all'art. 8, comma 1;
- e) ad adottare, nell'ipotesi di associazioni, uno statuto che non discrimina gli associati.

Art. 8.

1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione che rispondono ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989.

2. L'assessore all'agricoltura esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività di controllo, di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

Art. 9.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva un regolamento per:

- a) la definizione delle modalità di iscrizione e cancellazione dei produttori agricoli e dei preparatori all'ERAI;
- b) la concessione del marchio IQ;
- c) l'impostazione delle attività di autocontrollo e di controllo;
- d) l'esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza, di cui all'art. 8.

Art. 10.

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre al marchio stesso, la dicitura «prodotto da agricoltura integrata».

2. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, art. 2, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto, se riveste un carattere secondario rispetto al messaggio principale del sistema. Nel caso di provenienza campana la dicitura da adottare è «prodotto in Campania». La veridicità dell'indicazione di provenienza è verificata nell'ambito dei controlli di cui all'art. 7.

Art. 11.

1. È istituito il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l'agricoltura integrata.

2. Il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l'agricoltura integrata è composto da:

- a) l'assessore all'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il presidente della competente commissione consiliare o un componente della stessa, suo delegato;
- c) il dirigente del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, o un suo delegato;
- d) un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni dei consumatori;
- e) un ricercatore esperto della materia, dipendente di enti pubblici di ricerca - Centro Nazionale Ricerche -CNR-, Ente Nazionale Energia Alternativa -ENEA-, Istituto Superiore Sanità - ISS -;
- f) un funzionario del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, con funzioni di segretario.

3. Il comitato è consultato dall'assessore all'agricoltura per:

- a) l'individuazione delle problematiche agro-ambientali relative allo sviluppo dell'agricoltura integrata;
- b) l'individuazione di tematiche di ricerca e sperimentazione inerenti l'agricoltura integrata;
- c) la realizzazione e l'aggiornamento dei disciplinari di agricoltura integrata;
- d) l'espressione di pareri su ogni problematica attinente l'agricoltura integrata.

4. La nomina dei componenti il comitato è effettuata dal Presidente della giunta regionale. Le designazioni dei componenti pervengono all'assessorato regionale all'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il comitato si intende validamente istituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione di un membro, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato si provvede alla sua sostituzione, con le stesse modalità di nomina di cui al comma 4.

6. Ai componenti il comitato, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto il compenso di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 10, art. 10, comma 4, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12.

1. La Regione promuove il consumo delle produzioni di agricoltura integrata contrassegnate dal marchio collettivo, di cui all'art. 5, nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 2006 quantizzato in euro 150.000,00, grava sulla unità previsionale di base 2.76.183.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

BASSOLINO

06R0332

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 10.

Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Campania.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 18 del 18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di intervento dei servizi che la Regione mette in atto in favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 1:

- a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale grave;
- b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale congenita ovvero coloro ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno attraverso un neostoma cutaneo.

Art. 3.

Modalità di erogazione degli interventi

1. Le Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, assicurano ai soggetti di cui all'art. 2, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità.

Art. 4.

Interventi

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che la Regione Campania, attraverso le AASSLL assicura ai soggetti di cui all'art. 2 e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sono:

a) la fornitura di dispositivi e presidi sanitari in regime di libera scelta al passo con le innovazioni cliniche, riabilitative e tecnologiche, senza aggravio di spese per i soggetti di cui all'art. 2, ricorrendo all'adozione di uno specifico nomenclatore regionale, da aggiornare periodicamente;

b) gli interventi di riabilitazione funzionale;

c) gli interventi di riabilitazione psichica;

d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze;

e) l'informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i dispositivi e presidi sanitari necessari, compresi quelli di ultima generazione, e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi e a titolo gratuito, dalle competenti AASSLL;

f) l'assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche;

g) il controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e dell'incontinenza;

h) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado;

i) gli interventi di assistenza domiciliare.

Art. 5.

Servizio riabilitativo

1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'art. 4, in ogni ASL è organizzata l'attività riabilitativa dell'incontinenza, anche ricorrendo, se necessario, alla collaborazione delle aziende ospedaliere ubicate sul territorio, che si avvale di personale medico ed infermieristico competente al fine di fronteggiare tutti i problemi dell'incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente, ivi compresa l'organizzazione per la fornitura degli ausili necessari.

2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della cooperazione del centro di riferimento regionale individuato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che ha, inoltre, il compito di formulare appositi protocolli per garantire la continuità assistenziale ai pazienti dall'ospedale ai servizi territoriali.

Art. 6.

Rapporti con le associazioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 4 le AASSLL e la Regione Campania si avvalgono, a titolo gratuito, della collaborazione delle associazioni dei malati portatori di ausili o protesi, attive sul territorio regionale. In particolare, la Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti e provvedimenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria. Le associazioni possono intrattenere, a titolo gratuito, rapporti di collaborazione con le AASSLL per la formazione e l'informazione dei malati e delle loro famiglie, al fine di limitare pericolose situazioni di isolamento e per monitorare l'attività dei servizi di riabilitazione.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le associazioni dei malati portatori di ausili o protesi, definisce:

a) i dispositivi ed i presidi sanitari da fornire ai soggetti affetti da incontinenza o portatori di stomie ed il quantitativo mensile di materiale da garantire, il costo di tale materiale e la modalità di fornitura unica per tutte le AASSLL;

b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;

c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie.

Art. 8.

Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili

1. Il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili è l'unico riferimento nella Regione per gli stomizzati e gli incontinenti.

2. Gli incontinenti e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione possono ottenere dalle AASSLL ausili e protesi integrative purché prescritti dal medico dei centri di cui all'art. 5, protesi fonatorie cannule, purché prescritte presso gli stessi centri. Le prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate.

Art. 9.

Informazione

1. La Regione in collaborazione anche con le associazioni dei malati portatori di ausili o protesi attive in Regione Campania, organizza campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei carcinomi dell'apparato gastroenterico e respiratorio mediante screening sulla popolazione a rischio.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006-2007 si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base 4.15.38.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

BASSOLINO

06R0333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 8 0 5 *

€ **2,00**